



# Legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America secondo il modello 1 (Legge FATCA M1)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione dell'Accordo di cooperazione del 27 giugno 2024<sup>2</sup> tra la Svizzera e gli  
Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA<sup>3</sup>  
(Accordo FATCA M1);  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>4</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico d'informazioni secondo l'Accordo FATCA M1, in particolare:

- a. gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e dell'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti d'America (Stati Uniti);
- b. lo scambio d'informazioni tra l'AFC e l'IRS;
- c. le pene previste per violazioni dell'Accordo FATCA M1 e della presente legge;
- d. la scelta, per gli istituti finanziari svizzeri, di applicare direttamente le disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense<sup>5</sup> invece di quelle corrispondenti dell'Accordo FATCA M1.

RS ...

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 0.672...; RU ...

<sup>3</sup> *Foreign Account Tax Compliance Act*.

<sup>4</sup> FF ...

<sup>5</sup> Le disposizioni d'esecuzione possono essere consultate all'indirizzo: [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

## **Art. 2** Definizioni

I termini impiegati nella presente legge, segnatamente i termini qui appresso, sono da intendersi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 dell'Accordo FATCA M1:

- a. istituto finanziario (lett. g);
- b. istituto finanziario svizzero (lett. l);
- c. istituto finanziario svizzero notificante (lett. o);
- d. istituto finanziario non partecipante (lett. r);
- e. conto statunitense oggetto di comunicazione (lett. cc);
- f. soggetto statunitense specifico (lett. ff);

## **Art. 3** Istituti finanziari residenti in Svizzera

<sup>1</sup> Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati a imposta in Svizzera.

<sup>2</sup> Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in uno Stato o un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:

- a. sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
- b. hanno la loro direzione, compresa la direzione effettiva, in Svizzera; o
- c. sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

<sup>3</sup> Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.

<sup>4</sup> Un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari del trust (trustee) risiede in Svizzera. La residenza del trustee è determinata conformemente ai capoversi 1–3.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1. Designa inoltre gli istituti finanziari esentati da imposta che sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.

## **Sezione 2** Obblighi derivanti dall'Accordo FATCA M1

### **Art. 4** Obbligo di registrazione presso l'IRS

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a registrarsi presso l'IRS.

<sup>2</sup> Non sottostanno a tale obbligo gli istituti finanziari svizzeri:

- a. elencati nell'allegato II sezioni I–IV dell'Accordo FATCA M1; o
- b. considerati dalle disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all'obbligo di registrazione.

**Art. 5** Obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono rispettare gli obblighi di diligenza di cui all'allegato I dell'Accordo FATCA M1.

<sup>2</sup> Non sono tenuti a effettuare una nuova procedura di diligenza in relazione ai conti cui è già stata applicata tale procedura nell'ambito dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013<sup>6</sup> tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA.

<sup>3</sup> Possono applicare le procedure descritte nelle disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense invece di quelle di cui all'allegato I dell'Accordo FATCA M1. Se applicano le procedure del Dipartimento del Tesoro statunitense, devono applicarle in modo uniforme a tutti i conti o a gruppi di conti chiaramente definiti.

**Art. 6** Attenuazione degli obblighi derivanti dall'Accordo FATCA M1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono:

- a. ricorrere a prestatori di servizi esterni per adempiere gli obblighi derivanti dall'Accordo FATCA M1 e dalla presente legge, ma rimangono responsabili dell'adempimento di tali obblighi;
- b. applicare i criteri di diligenza applicabili ai conti di importo rilevante a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante.

**Sezione 3: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti**

**Art. 7**

<sup>1</sup> Un istituto finanziario svizzero notificante ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 lettera o) dell'Accordo FATCA M1 e ai sensi della presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC.

<sup>2</sup> Nell'iscrizione, l'istituto finanziario svizzero notificante indica:

- a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;
- b. il suo numero d'identificazione ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010<sup>7</sup> sul numero d'identificazione delle imprese come numero d'identificazione fiscale svizzero;
- c. la natura della sua attività;

<sup>6</sup> RS 0.672.933.63

<sup>7</sup> RS 431.03

d. la data dell'inizio della sua attività.

<sup>3</sup> L'istituto finanziario svizzero notificante deve informare spontaneamente l'AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 lettera o) dell'Accordo FATCA M1 e ai sensi della presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale.

<sup>4</sup> Il trustee deve iscrivere un trust se l'Accordo FATCA M1 lo prevede. Un trust è considerato un istituto finanziario non notificante purché il trustee sia un istituto finanziario notificante e comunichi tutte le informazioni da comunicare in virtù dell'Accordo FATCA M1 in relazione a tutti i conti statunitensi oggetto di comunicazione del trust. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione.

#### **Sezione 4: Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri notificanti**

##### **Art. 8**

<sup>1</sup> Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri notificanti informano i soggetti statunitensi specifici secondo l'articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell'Accordo FATCA M1, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

- a. la propria qualità di istituto finanziario svizzero notificante;
- b. l'Accordo FATCA M1 secondo l'articolo 1 e il suo contenuto, in particolare le informazioni da scambiare;
- c. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione dell'Accordo FATCA M1;
- d. i diritti di cui dispongono i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione in virtù della legge federale del 25 settembre 2020<sup>8</sup> sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

<sup>2</sup> Su richiesta, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono una copia della notifica ai soggetti statunitensi specifici oggetto della medesima.

#### **Sezione 5: Obbligo e autorizzazione di notifica**

##### **Art. 9** Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

<sup>1</sup> L'istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile, le informazioni secondo l'articolo 2 paragrafo 2 lettera a) dell'Accordo FATCA M1 relative ai conti statunitensi oggetto di comunicazione. Se presso l'istituto finanziario svizzero notificante non sono aperti conti statunitensi oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

<sup>8</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> L'AFC trasmette all'IRS entro il termine di nove mesi stabilito dall'Accordo FATCA M1 le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri notificanti secondo l'Accordo FATCA M1.

<sup>3</sup> L'AFC segnala all'IRS le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dall'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Convenzione).

<sup>4</sup> Se la Convenzione prevede che l'autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa, previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni, utilizzare queste ultime anche per fini diversi da quelli fiscali o inoltrarle a uno Stato terzo, l'AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione o inoltrato. Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l'AFC autorizza l'inoltrato d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>5</sup> Le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

#### **Art. 10** Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto alla trasmissione della notifica da parte dell'istituto finanziario svizzero notificante si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la notifica che viene portato a conoscenza dell'istituto finanziario svizzero notificante. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

<sup>3</sup> Il diritto si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa.

#### **Art. 11** Trust considerato in un altro Stato istituto finanziario notificante

Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario notificante secondo il diritto di tale Stato, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la notifica per il trust all'autorità competente di tale Stato.

### **Sezione 6: Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri notificanti**

#### **Art. 12**

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f del Codice delle obbligazioni<sup>10</sup>, i documenti che hanno

<sup>9</sup> RS 0.672.933.61

<sup>10</sup> RS 220

elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dagli allegati I e II dell'Accordo FATCA M1 e dalla presente legge.

## **Sezione 7: Diritti e obblighi dei soggetti statunitensi specifici**

### **Art. 13** Obbligo di comunicare cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge deve comunicare all'istituto finanziario svizzero notificante le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione conformemente alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense.

### **Art. 14** Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

<sup>1</sup> Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e la loro trasmissione all'IRS, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Nei confronti dell'AFC, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente un diritto d'accesso corrispondente a quello previsto dall'articolo 25 LPD ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per il soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>12</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>3</sup> Se le informazioni trasmesse all'IRS sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero notificante trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'IRS.

## **Sezione 8: Informazioni trasmesse automaticamente dall'IRS**

### **Art. 15** Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Gli istituti finanziari statunitensi notificanti e l'IRS utilizzano il numero AVS ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>13</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche che sono necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.

<sup>11</sup> RS 235.1

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 831.10

#### **Art. 16** Inoltro di informazioni

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall'IRS alle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalla Convenzione e dall'articolo 3 paragrafo 8 dell'Accordo FATCA M1.

<sup>2</sup> Se la Convenzione lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall'IRS ad altre autorità svizzere competenti per le quali tali informazioni sono di interesse. Se del caso, l'AFC chiede il consenso dell'IRS.

### **Sezione 9: Organizzazione e procedura**

#### **Art. 17** Compiti dell'AFC

<sup>1</sup> L'AFC provvede alla corretta applicazione dell'Accordo FATCA M1 e della presente legge.

<sup>2</sup> Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione.

<sup>3</sup> Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

<sup>4</sup> Può emanare istruzioni.

#### **Art. 18** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge, l'AFC può trattare e notificare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale.

<sup>2</sup> Può utilizzare sistematicamente i numeri d'identificazione fiscale secondo gli articoli 7 capoverso 2 lettera b e 15 della presente legge, nonché il numero d'identificazione fiscale (NIF) statunitense secondo l'articolo 1 paragrafo 1 lettera kk), per adempiere i suoi compiti secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge.

#### **Art. 19** Sistema d'informazione

<sup>1</sup> L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali e dei dati di persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale, che ha ricevuto in applicazione dell'Accordo FATCA M1 e della presente legge.

<sup>2</sup> I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

<sup>3</sup> Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

- a. ricevere e inoltrare informazioni secondo l'Accordo FATCA M1 e il diritto svizzero;
- b. tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti;
- c. trattare procedure legali connesse all'Accordo FATCA M1 e alla presente legge;
- d. effettuare verifiche secondo l'articolo 23;
- e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- g. lottare contro i reati fiscali;
- h. approntare statistiche.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale definisce i dettagli che riguardano in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. l'elenco dei dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali;
- d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
- e. la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

<sup>5</sup> L'AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l'articolo 16 capoverso 1 l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui tali autorità necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l'AFC può concedere l'accesso.

## **Art. 20**      Obbligo di informazione

<sup>1</sup> Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'IRS secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Accordo FATCA M1 e della presente legge.

<sup>2</sup> L'AFC, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, gli organismi di autodisciplina di cui all'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997<sup>14</sup> sul riciclaggio di denaro e gli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007<sup>15</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in

<sup>14</sup> RS 955.0

<sup>15</sup> RS 956.1

particolare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD<sup>16</sup> e i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>17</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l'articolo 40 LFINMA.

#### **Art. 21**            Obbligo del segreto

<sup>1</sup> Chiunque è incaricato dell'esecuzione dell'Accordo FATCA M1 e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto non si applica:

- a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- c. se la Convenzione dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

<sup>3</sup> Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 23 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione dell'Accordo FATCA M1.

#### **Art. 22**            Statistiche

L'AFC può approntare statistiche concernenti l'attuazione dell'Accordo FATCA M1.

#### **Art. 23**            Verifiche

<sup>1</sup> L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri notificanti.

<sup>2</sup> Per chiarire i fatti l'AFC può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero notificante o richiederne la produzione;
- b. raccogliere informazioni orali o scritte.

<sup>3</sup> Se constata che l'istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

<sup>16</sup> RS 235.1

<sup>17</sup> RS 172.010

<sup>4</sup> Se l'istituto finanziario e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

<sup>5</sup> Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:

- a. della qualità di istituto finanziario secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge;
- b. del contenuto delle notifiche secondo l'Accordo FATCA M1 e la presente legge.

#### **Art. 24** Procedure elettroniche

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

<sup>2</sup> In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

<sup>3</sup> In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

#### **Art. 25** Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA<sup>18</sup>.

#### **Art. 26** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 17–25 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

<sup>2</sup> L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

<sup>3</sup> Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

<sup>4</sup> La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

### **Sezione 10: Modifica, sospensione e denuncia**

#### **Art. 27**

<sup>1</sup> L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell'Accordo FATCA M1, modifica, sospende o denuncia l'Accordo.

<sup>2</sup> Finché gli Stati Uniti non soddisfano i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in materia di confidenzialità e sicurezza dei

<sup>18</sup> RS 172.021

dati, l'autorità competente svizzera sospende di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti.

## **Sezione 11: Disposizioni penali**

### **Art. 28** Violazione degli obblighi

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. l'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 4 capoverso 1;
- b. gli obblighi di diligenza di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- c. l'obbligo di informazione di cui all'articolo 8 capoverso 1;
- d. l'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1.

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Nei casi meno gravi l'autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.

### **Art. 29** Violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri secondo l'articolo 20 capoverso 1.

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 50 000 franchi. Nei casi meno gravi l'autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.

### **Art. 30** Infrazioni a decisioni dell'autorità

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 23, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell'autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

### **Art. 31** Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>19</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

### **Art. 32** Falsa autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette di fornire un'autocertificazione o ne fornisce una falsa a un istituto finanziario svizzero

<sup>19</sup> RS 313.0

notificante, non gli notifica cambiamenti delle circostanze o gli fornisce false indicazioni in merito.

**Art. 33** Denuncia spontanea

<sup>1</sup> L'autore che denuncia spontaneamente una violazione degli obblighi è esente da pena se:

- a. ha fornito indicazioni complete ed esatte circa la portata effettiva e il contenuto degli obblighi;
- b. ha contribuito al chiarimento dei fatti e all'adempimento del suo obbligo; e
- c. in precedenza non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.

<sup>2</sup> L'impunità dell'autore ha effetto anche per i partecipanti.

**Art. 34** Procedura e autorità competente

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio per un'infrazione alla presente legge sono disciplinati dalla DPA<sup>20</sup>.

<sup>2</sup> L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

**Art. 35** Rinuncia al procedimento penale

L'AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità statunitense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

## **Sezione 12: Disposizioni finali**

**Art. 36** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 37** Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica per la trasmissione delle informazioni che, conformemente alle disposizioni transitorie dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013<sup>21</sup> tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA, devono essere trasmesse durante il primo anno che segue l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>20</sup> RS 313.0

<sup>21</sup> RS 0.672.933.63

**Art. 38** Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

**Art. 39** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge federale del 27 settembre 2013<sup>22</sup> sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti secondo il modello 2 (Legge FATCA M2)

### *Ingresso*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>23</sup>;

in esecuzione dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA<sup>24</sup> (Accordo FATCA M2);

in esecuzione dell'articolo 11 dell'Accordo di cooperazione del 27 giugno 2024 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA<sup>25</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 2013<sup>26</sup>,

### *Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge «legge FATCA» è sostituito con «legge FATCA M2».*

**Art. 24a**      Disposizione transitoria concernente la trasmissione delle informazioni da parte dell'AFC dopo l'entrata in vigore dell'...

<sup>1</sup> Dopo l'entrata in vigore della modifica del ...<sup>27</sup>, l'AFC trasmette le informazioni all'IRS conformemente all'articolo 11 dell'Accordo del 27 giugno 2024<sup>28</sup> tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l'adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA.

<sup>2</sup> Per la trasmissione di tali informazioni l'AFC dispone dei diritti e degli obblighi contenuti nella legge FATCA M1<sup>29</sup> del ....

<sup>22</sup> RS **672.933.6**

<sup>23</sup> RS **101**

<sup>24</sup> RS **0.672.033.63**

<sup>25</sup> RS **0.672....**; RU ...

<sup>26</sup> FF **2013** 2643

<sup>27</sup> RS ...

<sup>28</sup> RS **0....**

<sup>29</sup> RS ...